



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere - Rel.
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Separazione

Ud. 19/05/2022 CC
Cron.
R.G.N. 7368/2021

ORDINANZA

sul ricorso 7368/2021 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED], giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro





[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2424/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ALBERTO CARDINO che chiede che la Corte di Cassazione accolga i motivi di ricorso primo, terzo, quarto e quinto.

FATTI DI CAUSA

1. - [REDACTED], iraniana, ha contratto matrimonio con [REDACTED] iraniano e italiano, in data 27 novembre 2006, in Iran, matrimonio successivamente trascritto in Italia.

[REDACTED], nel 2008, ha presentato alla competente autorità giudiziaria italiana richiesta di divorzio non motivata da violazione dei doveri matrimoniali da parte della moglie, a seguito della quale è stata pronunciata sentenza di divorzio del 31 agosto 2008, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Contestualmente e collateralmente al matrimonio [REDACTED] [REDACTED] ha stipulato separata pattuizione con [REDACTED] iraniano, padre della sposa, con cui il primo si è impegnato a procedere, a propria esclusiva cura e spese,



all'acquisto di una casa di abitazione, completa di arredi, attribuendone la proprietà al 50% alla moglie.

Con l'atto di matrimonio, inoltre, i coniugi hanno pattuito tra loro che, in caso di divorzio pronunciato su richiesta del marito, non motivato da violazione dei doveri matrimoniali da parte della moglie, il marito le avrebbe trasferito, senza corrispettivo, la metà del proprio patrimonio acquisito durante il matrimonio.

Nel corso del primo anno di matrimonio [redacted] ha acquistato un appartamento in Bologna, [redacted] destinato a casa familiare, omettendo però di attribuire il 50% della proprietà alla [redacted]

2. — [redacted] ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Bologna per ottenere sentenza di trasferimento in proprio favore, ex art. 2932 c.c., della quota del 75% della piena proprietà dell'immobile menzionato, ovvero, in subordine, condanna del [redacted] a trasferirle detta quota di proprietà: per la quota del 50% in forza del contratto intercorso con suo padre e per la quota del 25% in forza del patto tra i coniugi contenuto nell'atto di matrimonio.

[redacted] ha resistito alla domanda sostenendo: a) che i due contratti (sia quello intercorso tra i coniugi sia quello intercorso tra il marito ed il padre della moglie) avrebbero configurato patti prematrimoniali contrari all'ordine pubblico italiano e perciò invalidi; b) che le domande dell'attrice sarebbero state comunque infondate in quanto i rapporti patrimoniali tra i coniugi erano stati già regolati dalla sentenza di divorzio; c) in subordine, che riguardo al contratto intercorso tra il convenuto ed il padre della [redacted] l'attrice sarebbe priva di capacità processuale.



3. — Il Tribunale ha respinto le domande attrice con le seguenti motivazioni: a) riguardo al contratto stipulato tra il convenuto [redacted] ed il padre dell'attrice ha ritenuto che esso fosse soggetto alla legge italiana e contenesse un preliminare di donazione nullo; b) riguardo al contratto intercorso tra i coniugi quale parte integrante dell'atto di matrimonio ha ritenuto che esso fosse da inquadrare nell'ambito degli accordi prematrimoniali in vista del divorzio, volti a definire i rapporti economici tra i coniugi per l'ipotesi del sopravvenire di una crisi coniugale, pertanto nullo in quanto contrario all'ordine pubblico italiano; c) in ogni caso *«anche a voler argomentare diversamente in ordine alla validità in esame ... la vicenda patrimoniale dei coniugi ha già trovato pacificamente una sua definitiva disciplina in sede di divorzio avanti al competente Tribunale di Shahreza, non impugnata dall'attrice, la quale ha stabilito l'obbligo a carico del marito ai liquidare alla moglie tutta la donazione nuziale, oltre al pagamento di 15.000 Ris quale compenso per tutte le incombenze coniugali durante la vita in comune ed al pagamento di 6000 Ris quale assegno di mantenimento per il periodo dopo l'annullamento del matrimonio durante il quale alla donna non è concesso ricorrere a nuovo matrimonio e da ultimo il pagamento di 300 monete d'oro».*

4. — [redacted] ha impugnato la sentenza nei confronti del [redacted] che ha resistito.

5. — La Corte territoriale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, correggendone in parte la motivazione.

Dopo avere ritenuto che al contratto stipulato tra [redacted] e [redacted] debba applicarsi la legge italiana, la sentenza impugnata ha osservato: *«Ora con l'accordo intercorso tra il sig. [redacted] ed il sig. [redacted] il primo si è impegnato, pro futuro, ad acquistare e a*



trasferire alla moglie senza corresponsione di prezzo, e dunque a donare, una quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale: le parti hanno quindi previsto l'obbligo a carico di [REDACTED] a donare in favore d un terzo ... Secondo la Corte di Cassazione è inammissibile il preliminare di donazione ...»: la Corte d'Appello ha quindi confermato sul punto la sentenza di primo grado.

Dopodiché la sentenza impugnata ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, primo comma, e 29 della legge n. 218 del 1995, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è esclusivamente la legge iraniana, non potendosi pertanto dichiarare «la nullità dell'accordo patrimoniale fra i coniugi in quanto in contrasto con i principi di ordine pubblico italiano che, nella fattispecie in esame, non rileva, dovendosi invero fare riferimento alla legge iraniana che, invece, li contempla specificatamente». Nondimeno la Corte d'appello ha confermato la sentenza appellata, rilevando l'esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria iraniana, che «oltre a statuire sullo status ha altresì adottato specifiche statuizioni patrimoniali sicché era in tale sede che la sig.ra [REDACTED] avrebbe dovuto avanzare la domanda di esecuzione dell'accordo sottoscritto con il marito in merito al concordato trasferimento della metà dei beni acquisiti durante il matrimonio ... circostanza peraltro nota alla Corte iraniana, proprio perché risultante dall'atto di matrimonio». Dunque la pretesa azionata dall'attrice «deve allo stato considerarsi inammissibile, perché vertente su questione deducibile e non dedotta nell'indicato giudizio dinanzi alla Corte iraniana, conclusosi con pronuncia, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che ha disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi».



6. — Per la cassazione della sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso affidato a cinque mezzi.

7. — [REDACTED] ha resistito con controricorso.

8. — Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. — La ricorrente ha così sintetizzato i propri motivi.

Primo motivo. Falsa applicazione e/o violazione dell'art. 769 c.c. e degli artt. 1362 e 1366 c.c. per avere erroneamente qualificato il contratto intercorso fra [REDACTED] e [REDACTED] come donazione.

Secondo motivo. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 comma 2 n 4 c.p.c. mancanza di motivazione o motivazione apparente. Contraddittorietà della motivazione.

Terzo motivo. Falsa applicazione e/o violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea interpretazione della sentenza ritenuta giudicato esterno e conseguente erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito di applicazione della norma.

Quarto motivo. Violazione dell'art. 15, dell'art 30 e dell'art. 31 della Legge 31/5/1995 n. 218 per avere interpretato la sentenza di divorzio iraniana, ritenuta giudicato esterno, secondo i criteri di interpretazione dettati dalla normativa italiana e non secondo i criteri dettati dalla legge iraniana.

Quinto motivo. Violazione dell'art. 14 della legge 31/5/1995 n. 218, per avere omesso di accertare la legge iraniana, sostanziale e processuale, in materia di matrimonio, divorzio e rapporti patrimoniali tra i coniugi e di limiti oggettivi del giudicato.

10. — Il ricorso va accolto.



10.1. — È fondato il primo mezzo.

La Corte territoriale ha reputato che la pattuizione tra [REDACTED] e [REDACTED] dovesse essere reputata quale preliminare di donazione sol perché l'attribuzione patrimoniale ivi contemplata non prevedeva la corresponsione di un prezzo: *«Ora con l'accordo intercorso ... il primo si è impegnato, pro futuro, ad acquistare e a trasferire alla moglie senza corresponsione di prezzo, e dunque a donare...»*.

L'errore in diritto insito in tale affermazione è manifesto, giacché essa confonde la gratuità, rappresentata dall'omessa previsione di un corrispettivo della prestazione dedotta, con la liberalità.

L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Mediante la donazione si realizza dunque, in presenza del requisito dell'*animus donandi*, consistente ad un dipresso nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi tenuti, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, il quale dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario ovvero assume verso di lui un'obbligazione.

La donazione è allora senz'altro caratterizzata dalla gratuità, ma ciò vale tuttavia soltanto a delimitare il genere entro cui il contratto di donazione si inquadra, genere al quale appartiene un ampio numero di atti negoziali, che donazioni non sono, nei quali alla prestazione di una parte non si contrappone una corrispettiva prestazione dell'altra: basti pensare al contratto di comodato, che, alla stregua del comma 2 dell'art. 1803 c.c., è essenzialmente gratuito, ovvero, al mutuo senza interessi e al mandato o deposito senza corrispettivo, ovvero, quanto ai contratti innominati, al contratto di sponsorizzazione, in cui, in genere, pur emergendo un sacrificio patrimoniale dello *sponsor* cui non corrisponde una



controprestazione, risulta palese il suo interesse economico, rappresentato dalla pubblicità del nome e del marchio, la qual cosa esclude la riconducibilità della sponsorizzazione alle liberalità (v. Cass. 21 maggio 1998, n. 5086).

Ciò su cui occorre qui prestare attenzione è allora non già il dato, non caratterizzante, della gratuità, bensì il tratto dello spirito di liberalità, che la norma richiede perché il contratto abbia natura di donazione, non senza considerare, per altro verso, che gli atti di liberalità non si esauriscono tuttavia nella donazione, la quale è soltanto il principale atto di liberalità, potendosi configurare liberalità non donative, soggette per un verso a talune norme dettate per la donazione, ai sensi dell'art. 809 c.c., per altro verso alle norme in tema di collazione (art. 737 c.c., il quale estende l'istituto anche alle donazioni ivi definite indirette).

Ora, non è qui il caso di indugiare sulle dispute dottrinali concernenti l'esatta configurazione dello spirito di liberalità: basterà rammentare che, nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che lo spirito di liberalità richiamato dall'art 769 c.c. si identifica non con un generico intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obbiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario. Ciò vale anche per le cosiddette donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi diversi (Cass. 16 ottobre 1976, n. 3526; Cass. 13 maggio 1980, n. 3147). Perciò, affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa (Cass. 28 agosto 2008, n. 21781). In breve, lo spirito di liberalità è da intendere come *«consapevole determinazione dell'arricchimento del*



beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente» (Cass. 13 maggio 1980, n. 3147).

In tale prospettiva viene ad esempio negata natura di liberalità ai negozi attributivi di beni conclusi in sede di separazione coniugale (Cass. 11 novembre 1992, n. 12110; Cass. 17 giugno 2004, n. 11342; Cass. 14 marzo 2006, n. 5473). Difatti, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, ovvero divorzio, evento che, sfuggendo da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto, quello della separazione personale, caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto).

Orbene, la Corte d'appello, limitandosi a prendere atto della mancata previsione di un prezzo, ha sostanzialmente omesso l'indagine indispensabile alla qualificazione della pattuizione, che avrebbe dovuto passare attraverso lo scrutinio della sussistenza dell'elemento non solo oggettivo, ma anche soggettivo del contratto di donazione, *i.e.* dello spirito di liberalità, sì da verificare se esso potesse dirsi effettivamente concluso *nullo iure cogente*, tenendo conto non solo dell'inserimento della pattuizione medesima nel quadro della complessiva regolazione degli interessi patrimoniali connessi alla celebrazione del matrimonio, ma anche della peculiarità della stessa pattuizione, intercorsa con il padre della sposa, così da stabilire se il senso della pattuizione non



risiedesse per l'appunto proprio nel procacciarsi, da parte del futuro marito, il consenso di costui.

10.2. — Il secondo motivo è assorbito.

10.3. — Il terzo, quarto e quinto motivo, che per il loro collegamento vanno simultaneamente trattati, sono anch'essi fondati.

10.3.1. — Il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui il giudicato copre il «*dedotto ed il deducibile*» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato; l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si



estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del *petitum* ovvero della *causa petendi* (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle *personae*. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, *personae*, *causa petendi* e *petitum*, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. *petitum* sostanziale (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161).

10.3.2. — Occorreva pertanto che la Corte d'appello individuasse la *causa petendi* ed il *petitum* dedotti nel giudizio di divorzio, raffrontandoli con gli elementi identificativi della domanda introdotta dalla donna dinanzi al giudice italiano.

Ora, la donna, nel giudizio proposto in Italia, oltre a far valere l'accordo concluso dal padre con il futuro coniuge, accordo giudicato nullo dalla Corte d'appello, ha invocato il contratto di matrimonio con il quale i coniugi avevano pattuito che, in caso di divorzio pronunciato su richiesta del marito e non motivato, come nel caso in esame, da violazione dei doveri matrimoniali da parte della moglie, l'uomo avrebbe dovuto trasferirle, senza corrispettivo, la metà del proprio patrimonio acquisito durante il matrimonio: la



domanda, cioè, aveva ad oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali post-coniugali, siccome regolati, in caso di divorzio «*incolpevole*», dal contratto di matrimonio.

Sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se detto giudizio aveva ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato dal giudice iraniano.

In particolare, nel caso in esame, la Corte d'appello, richiamata l'affermazione del Tribunale, secondo cui «*la vicenda patrimoniale dei coniugi ha già trovato pacificamente una sua definitiva disciplina in sede di divorzio*», ha aggiunto che ha il giudice iraniano «*oltre a statuire sullo status ha altresì adottato specifiche statuizione patrimoniali sicché era in tale sede che la sig.ra*

[redacted] avrebbe dovuto avanzare la domanda di esecuzione dell'accordo sottoscritto con il marito in merito al concordato trasferimento della metà dei beni acquistati durante il matrimonio», trattandosi di «*questione deducibile e non dedotta nell'indicato giudizio dinanzi alla Corte iraniana*».

In tal modo, la Corte territoriale ha totalmente mancato di esaminare se la *causa petendi* ed il *petitum* dedotti nel giudizio di divorzio involgesse la compiuta disciplina dei rapporti patrimoniali post-coniugali tra gli ex coniugi.

Né una simile conclusione poteva essere dedotta dalla circostanza che la sentenza di divorzio avesse «*liquidato tutta la donazione nuziale ... più il compenso alle incombenze coniugali durante la vita in comune e ancora 6.000 Ris per alimenti del termine del tempo dopo l'annullamento del matrimonio durante la quale la donna non è concessa a ricorrere il nuovo matrimonio*», statuizioni, quelle menzionate, nient'affatto concernenti i rapporti destinati ad istituirsi tra le parti, in forza del contratto di matrimonio, una volta intervenuta la pronuncia di divorzio, e cioè concernenti, come si diceva, i rapporti patrimoniali post-coniugali.



Sarebbe difatti bastato compulsare il codice civile iraniano, cosa che il giudice di merito aveva il dovere di fare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 maggio 1995, numero 218, oltre che leggere con attenzione la sentenza iraniana, per avvedersi:

-) che ciò che la Corte d'appello ha qualificato come «*donazione nuziale*», è in effetti il Mahr, la dote, regolata dagli articoli 1078 e seguenti di quel codice; la dote è di proprietà della donna («*Immediatamente dopo lo svolgimento della cerimonia nuziale, la moglie diventa proprietaria della dote e può disporne in qualsiasi modo e maniera che le piace*»: articolo 1082 del codice civile iraniano), lo è in forza del contratto di matrimonio, e rimane dovuta nonostante il divorzio, come agevolmente si desume dall'articolo 1093 dello stesso codice, di guisa che la corresponsione della dote non sorge certo dal divorzio, e non attiene affatto alla regolamentazione dei rapporti post-coniugali previsti nel contratto di matrimonio;

-) che il riferimento agli alimenti andava inteso in applicazione dell'articolo 1106 del codice civile iraniano, secondo cui: «*Le spese di mantenimento della moglie sono a carico del marito nei matrimoni permanenti*», ed in relazione al successivo articolo 1109, il quale stabilisce che: «*Le spese di mantenimento della moglie divorziata durante il periodo di uddeh sono a carico del marito, a meno che il divorzio non sia avvenuto per disobbedienza*», sicché, anche in questo caso, la pronuncia concerne un'obbligazione che la legge iraniana pone a carico del marito e che nasce dal matrimonio, non certo dal divorzio;

-) che il compenso per il «*alle incombenze coniugali durante la vita comune*» atteneva appunto ad un riequilibrio retrospettivo dei rapporti economici tra le parti, e non ad una pronuncia diretta regolare, ancora una volta, i rapporti post-coniugali in conformità alla previsione del contratto di matrimonio.



In definitiva, in violazione dei principi di cui si è in precedenza dato conto, la Corte territoriale ha ritenuto che la statuizione del giudice iraniano dispiegasse autorità di cosa giudicata sostanziale nel processo pendente in Italia omettendo di verificare se i due giudizi vertessero sul medesimo oggetto e se, pertanto, potesse predicarsi l'operatività, nel processo italiano, del principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile.

11. — La sentenza impugnata è pertanto cassata e rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2022.

Il presidente
Francesco Antonio Genovese

